



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 245 del 15/06/2022

Rete dei cammini e degli itinerari culturali della Regione Campania

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente Consiglio della Regione Campania

On. Gennaro Oliviero

Alla Segreteria generale

Dott.ssa Magda Fabbrocini

PROPOSTA DI LEGGE

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

dei Consiglieri Regionali

TOMMASO PELLEGRINO

Vincenzo Alaia

Francesco Iovino

Vincenzo Santangelo

Avente ad oggetto:

**Rete dei cammini e degli itinerari culturali
della Regione Campania**



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

Rete dei cammini e degli itinerari culturali della Regione Campania

Relazione illustrativa

Nel territorio della Regione Campania sono presenti numerosi cammini che definiscono e arricchiscono i paesaggi naturali che caratterizzano in particolare le zone rurali e interne. Essi sono da sempre frequentati da turisti, sportivi e fedeli, nonché da appassionati di natura e di luoghi di interesse artistico, storico, culturale, religioso ed enogastronomico. Tali cammini meritano un riconoscimento, una disciplina ad hoc e una gestione istituzionale finalizzata alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico e paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano.

Difatti, il presente progetto di legge si pone l'obiettivo di una programmata diversificazione dell'offerta turistica promuovendo lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile. Promuove, altresì, la conoscenza, il recupero e la salvaguardia dei percorsi antichi e religiosi legati ai cammini di pellegrinaggio e le attività di carattere sportivo e ricreative all'aria aperta..

Parimenti la legge, che si inserisce nell'ambito programmatico generale della gestione turistica ed ambientale della Regione, ad ultimo con la legge regionale 24 giugno 2020, n. 14 ("Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore"), riconosce il valore storico e culturale dei cammini che vedono la loro origine nell'antichità, quando rappresentavano il collegamento tra luoghi e comunità: essi non rappresentano, infatti, solo lo spostamento da un luogo a un altro ma anche un'occasione di incontro con culture e tradizioni. Non a caso, negli ultimi anni, il turismo dei cammini ha conosciuto una vera e propria crescita (come dimostrato, tra gli altri, anche da un'indagine condotta nel 2019 da Touring Club Italiano), con un sensibile aumento dei frequentatori di questi percorsi. Per queste ragioni sono già diverse le realtà regionali che hanno ritenuto importante inquadrare normativamente i cammini presenti sui loro territori ed è ora importante che anche la Regione Campania legiferi su questi aspetti inserendo i cammini regionali entro una cornice istituzionale che, partendo dalla istituzione di una rete dei cammini regionali, da un lato riconosca formalmente tali itinerari, dall'altro individui gli strumenti utili ad una loro valorizzazione e a un coordinamento della loro promozione e gestione, con l'obiettivo di accrescere il loro potenziale, con evidenti ricadute positive su tutto il territorio regionale

Il presente progetto di legge, quindi, si pone come obiettivo la valorizzazione e la promozione dei cammini, con grande attenzione alle azioni di individuazione,



Consiglio Regionale della Campania

gestione e manutenzione degli stessi, senza dimenticare anche le fondamentali attività di ricerca di matrice storica e culturale volte alla valorizzazione dei tracciati.

Vero è che il riconoscimento normativo non può, in alcun modo, essere considerato un punto di arrivo, ma solo un punto di partenza verso una nuova concezione del turismo e della valorizzazione territoriale tramite anche una proiezione internazionale e inter-istituzionale di tali percorsi.

Nello specifico, la presente proposta di legge si struttura in 10 articoli:

- Nel primo sono sancite le finalità oltre che la definizione di cammino;
- Nel secondo si disciplina l'istituzione della Rete dei Cammini Campani, il riconoscimento e l'inserimento del singolo cammino nella rete nonché la loro gestione;
- Nel terzo si regola il Coordinamento della RCC nelle sue funzioni e nel suo componimento;
- Nel quarto si istituisce il Forum della Rete dei Cammini Campani con funzioni consultive e rappresentative;
- Nel quinto si prevede l'istituzione dell'Atlante dei Cammini e la sua tenuta e aggiornamento;
- Nel sesto si prevede il documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCC, la sua redazione e approvazione dal Coordinamento, necessario per la definizione delle linee generali programmatiche per la manutenzione, gestione, valorizzazione e promozione dei percorsi nonché per la previsione delle risorse finanziarie e le strategie di intervento;
- Nel settimo sono previsti e regolati i finanziamenti regionali e individuati i soggetti beneficiari;
- Nell'ottavo, nono e decimo sono riportati rispettivamente le disposizioni finanziarie, le disposizioni finali e transitorie e l'entrata in vigore.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati in euro 100.000,00, per l'anno 2022, si fa fronte con le seguenti azioni contabili.

Per euro 75.000,00, in termini di competenza e cassa mediante prelevamento dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 7 “Turismo”, Programma 01, Titolo I “Sviluppo e valorizzazione del turismo” del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Per euro 25.00,00, in termini di competenza e cassa, mediante prelevamento dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento, della medesima somma, sulla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02, Titolo I “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

La somma è calcolata tenuto conto delle aree e degli itinerari fruibili a piedi sul territorio regionale, potenzialmente e naturalisticamente predisposte al riconoscimento, inserimento e gestione quali cammini nella Rete in merito alla loro valenza culturale, storica e religiosa; si è tenuto conto, altresì, del numero degli enti locali, nazionali, associazioni e fondazioni presenti e competenti a proporre e gestire i singoli cammini riconosciuti, tramite le loro strutture e le risorse finanziarie necessarie a tal fine.



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

Rete dei cammini e degli itinerari culturali della Regione Campania

Articolo 1

Definizione e Finalità

1. La Regione Campania, nell'ambito della programmazione di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico e paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, opera per la diversificazione della offerta turistica e promuove lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi. Promuove, altresì, la conoscenza, il recupero e la salvaguardia dei percorsi antichi e religiosi legati ai cammini di pellegrinaggio e le attività di carattere sportivo e ricreative all'aria aperta.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione Campania definisce ed individua la rete dei cammini sul territorio campano, di seguito denominata RCC, così concorrendo ad implementare e diversificare l'offerta culturale e turistica regionale. Cammini intesi quali itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità sostenibile, e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati.
3. In considerazione delle competenze attribuite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, ai fini dell'integrazione della RCC con la sentieristica delle aree naturali protette, la legge si inserisce nell'ambito programmatico e gestionale della legge regionale 24 giugno 2020, n. 14 ("Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore").
4. Ai fini della presente legge si intende per cammino l'attività a carattere storico, religioso, escursionistico e culturale sotto forma di itinerario percorribile a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, che si svolge per almeno 100 chilometri percorrendo centri urbani, zone extraurbane, piste ciclabili, ciclovie, sentieri, tratturi presenti sul territorio regionale, nonché i pellegrinaggi che sono entrati a far parte della centenaria tradizione religiosa popolare e nel cui itinerario sono compresi siti di pregio artistico-ambientale. Tale attività rappresenta una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché un'occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati. In coerenza con la



Consiglio Regionale della Campania

visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale.

Articolo 2

Riconoscimento e gestione della Rete dei Cammini Campani (RCC)

1. La **Rete dei Cammini Campani** è costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed è comprensiva di:
 - a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
 - b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
 - c) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi del comma 2;
 - d) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali.
2. La Giunta della Regione Campania, su proposta dell'Assessorato regionale al Turismo, con delibera, stabilisce i parametri del riconoscimento dei progetti tenendo conto degli aspetti tecnici, logistici e naturalistici intrinseci al percorso (chilometri, fondo, sicurezza, segnaletica, comuni attraversati, intermodalità, ecc.), ai servizi (ospitalità, ristorazione, ecc.), alla governance e alla comunicazione.
3. Alla luce dei parametri e criteri fissati dal comma precedente, il riconoscimento e l'inserimento del cammino nella RCC è approvato, sentita la commissione regionale competente, dall'Assessorato regionale al Turismo, su proposta dell'ente locale o nazionale, dagli enti in forma associata, dalle associazioni o fondazioni come indicati dall'articolo 7. La proposta di riconoscimento e ammissione è subordinata alla presentazione di un Dossier che deve contenere il riferimento alla tipologia di cammini e ai criteri richiesti nell'ambito definito dai commi 1 e 2.
4. L'ente, gli enti in forma associata, le associazioni o fondazioni promotori, in caso di ingresso del cammino nella RCC, diventano gestori del singolo cammino



Consiglio Regionale della Campania

per cui hanno predisposto dossier e presentato domanda di riconoscimento e inserimento nella Rete. La gestione deve essere garantita tramite proprie strutture interne e nell'ambito operativo del Coordinamento in cui entrano di diritto, tramite atto di nomina dell'Assessorato regionale al Turismo, con un rappresentante, al termine della procedura di approvazione e inserimento.

5. Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, l'Assessorato regionale al Turismo, in sinergia con il Coordinamento e la commissione regionale competente, promuove l'individuazione di tracciati di collegamento tra i cammini.

Articolo 3

Coordinamento della Rete dei Cammini Campani

1. E' istituito, presso l'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, denominata "Campania Turismo", il Coordinamento della **Rete dei Cammini Campani**, per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) predisposizione delle proposte da sottoporre all'Assessorato regionale al Turismo per la formazione e l'aggiornamento dell'Atlante di cui all'articolo 5 e l'approvazione del documento di indirizzo regionale di cui all'articolo 6;
 - b) promozione e valorizzazione turistica della RCC, anche a livello internazionale, attraverso mostre, conferenze, convegni internazionali, tutte le tipologie di iniziative previste all'aperto, pubblicazioni informative e divulgative;
 - c) Coordinamento con le strutture regionali competenti ed i relativi interventi;
 - d) programmazione e/o armonizzazione dei finanziamenti e dei progetti di livello internazionale, nazionale e regionale sul tema;
 - e) collaborazione e convenzioni tra soggetti pubblici e privati per incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati;
 - f) promozione della conoscenza, reperibilità e il riuso delle informazioni, della cartografia e dei dati aperti relativi alla RCC, al fine di consentire agli utenti di condividere, integrare e utilizzare liberamente i data set attraverso le piattaforme e le applicazioni regionali più idonee.



Consiglio Regionale della Campania

2. Il Coordinamento promuove, in sinergia con il Forum di cui all'articolo 4, gli enti, associazioni o fondazioni gestori dei singoli cammini, altresì, interventi:
 - a) di recupero, ricostruzione e manutenzione dei tracciati dell'intera RCC, anche in forma ciclabile o carrabile e in interconnessione con le infrastrutture della mobilità già esistenti, al fine di consentirne il pubblico utilizzo e favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;
 - b) di installazione e manutenzione di idonea ed adeguata cartellonistica e segnaletica, anche per non vedenti, sulla RCC e realizzazione di punti informativi e aree attrezzate di sosta ove possa essere garantita la disponibilità di defibrillatori nel rispetto della normativa statale vigente e di localizzatori satellitari utili ad accelerare gli interventi di soccorso, ove fosse necessario, nell'ottica della valorizzazione culturale, turistica e ambientale dei tracciati, delle vie, dei percorsi e dei luoghi ad essi adiacenti, con priorità per gli interventi di completamento, manutenzione e ristrutturazione di strutture già esistenti e funzionanti;
 - c) di realizzazione di strumenti digitali, multimediali e/o audiovisivi che consentano una fruibilità integrata dei percorsi e del territorio circostante geo referenziato.
3. Il Coordinamento della RCC è composto da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) il direttore dell'Agenzia regionale del turismo o suo delegato;
 - c) i direttori regionali competenti in materia di cultura e turismo o loro delegati;
 - d) un rappresentante per ogni ente, enti in forma associata, associazioni o fondazioni promotori e gestori del singolo Cammino inserito nella Rete;
 - e) due referenti tecnici esperti di cammini individuati dal Direttore dell'Agenzia regionale del Turismo
 - f) quattro rappresentanti designati dal Forum di cui all'articolo 4.

Le figure di cui al comma precedente, assumono la qualifica di componenti del Coordinamento della RCC all'atto di nomina dell'Assessorato regionale al Turismo che dispone anche del potere di revoca e sostituzione dei membri, sentita la commissione consiliare competente. I componenti del Coordinamento della RCC svolgono tale ruolo a titolo gratuito; restano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.



Consiglio Regionale della Campania

Al Coordinamento della RCC è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dall'Agenzia regionale del Turismo nel rispetto della normativa vigente e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

Articolo 4

Forum per la Rete dei Cammini Campani

1. E' istituito, presso l'Agenzia regionale del turismo, il Forum per la **Rete dei Cammini Campani**, di seguito denominato Forum, quale organo consultivo, di dialogo e di confronto fra le istituzioni e gli operatori.
2. Al Forum possono iscriversi:
 - a) i sindaci dei comuni interessati dal percorso della RCC;
 - b) gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che hanno negli scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla presente legge.
3. Al Forum è assegnato il compito di verificare lo stato della RCC, elaborare proposte di interventi e proporre l'inserimento di nuovi tracciati.
4. Al fine di realizzare quanto previsto al comma 3 il Forum invia, con cadenza semestrale, al Coordinamento di cui all'articolo 3 un documento contenente una relazione dettagliata sullo stato e sulla consistenza della RCC nonché proposte puntuali di intervento da porre in essere per migliorarne la fruizione e la sicurezza.
5. Il Forum elegge al suo interno i quattro rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), di cui almeno uno scelto tra i sindaci di cui alla lettera a) del presente articolo.
6. I componenti del Forum non hanno diritto ad alcun compenso né ad alcuna forma di rimborso per l'attività svolta.
7. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite dallo stesso con proprio regolamento interno, approvato a maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 5

Atlante regionale della Rete dei Cammini Campani

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, è istituito, presso l'Agenzia regionale del Turismo, l'Atlante regionale della RCC; strumento che classifica e descrive il sistema dei percorsi che costituiscono la rete dei cammini ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

2. Le informazioni presenti nell'Atlante della RCC sono costantemente aggiornate, rese agevolmente fruibili agli utenti, anche in formato elettronico open data e pubblicate nell'apposita sezione del portale istituzionale regionale.
3. Le modalità di gestione ed aggiornamento dell'Atlante della Rete dei Cammini Campani sono definite da decreto dell'Assessorato regionale al Turismo di cui al comma 3 dell'articolo 2.

Articolo 6

Documento regionale di promozione e valorizzazione della RCC

1. Il Coordinamento della RCC, per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 3, elabora ed approva, con cadenza annuale, il documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCC che contiene:
 - a) le linee generali programmatiche per la manutenzione, gestione, valorizzazione e promozione degli itinerari culturali europei, dei percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici e del patrimonio escursionistico della Regione;
 - b) le risorse finanziarie e strumentali per l'attuazione degli interventi;
 - c) le strategie di intervento di riferimento nonché le modalità di verifica del loro perseguimento;
 - d) le eventuali forme di raccordo per la realizzazione di progetti interregionali;
 - e) azioni a favorire la fruizione sostenibile, turistica e ricreativa delle aree di interesse naturalistico della RCC;
 - f) azioni di coinvolgimento sia delle comunità locali che dei privati in un'offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione, di promozione, di valorizzazione, di gestione e di manutenzione;
 - g) azioni di promozione e marketing territoriale della RCC;
 - h) azioni a promuovere la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali coinvolte nella RCC al fine di creare un'offerta turistica qualificata e competitiva sul mercato nazionale e internazionale.
2. Il documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCC viene rinnovato annualmente. Il progetto del documento viene redatto entro il 31



Consiglio Regionale della Campania

gennaio; è trasmesso immediatamente all'Assessorato regionale al Turismo e alla commissione competente che rilasciano parere consultivo entro 30 giorni; è approvato dal Coordinamento della RCC entro il 31 marzo.

Articolo 7

Finanziamenti regionali

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali, erogati attraverso appositi bandi che stabiliscono modalità e criteri per l'erogazione dei contributi, sono:
 - a) gli enti locali, preferibilmente in forma associata e che possono predisporre progetti in partenariato o in collaborazione anche con soggetti privati, gli enti pubblici di ricerca nonché gli altri enti pubblici;
 - b) l'ente locale, gli enti in forma associata, le associazioni e le fondazioni, quali riconosciuti già soggetti gestori di cui all'articolo 2 comma 5, che perseguono, senza scopo di lucro, finalità connesse alla valorizzazione e alla promozione dei beni e delle attività previste dalla presente legge;
 - c) i soggetti privati i cui beni, ritenuti di interesse ai fini della presente legge, ricadono nelle aree territoriali interessate.

Articolo 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati in euro 100.000,00, per l'anno 2022, si fa fronte con le seguenti azioni contabili:
 - a) Per euro 75.000,00, in termini di competenza e cassa mediante prelevamento dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 7 "Turismo", Programma 01, Titolo I "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
 - b) Per euro 25.00,00, in termini di competenza e cassa, mediante prelevamento dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento, della medesima somma, sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02, Titolo I "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.
2. Per le annualità successive al 2022 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione



Consiglio Regionale della Campania

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

Articolo 9

Disposizioni finali e transitorie

1. Tutti i percorsi inclusi nella RCC sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, didattici, storici e di tutela del territorio.
2. In sede di prima applicazione il documento di indirizzo è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Tommaso Pellegrino
Presidente Gruppo Consiliare di
Italia Viva

Alaia Vincenzo

Gruppo Consiliare di Italia Viva

Iovino Francesco

Gruppo Consiliare di Italia Viva

Santangelo Vincenzo

Gruppo Consiliare di Italia Viva
